I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1144/81 DEL CONSIGLIO

del 24 aprile 1981

che stabilisce le norme generali per la distillazione di vini da tavola di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79, può essere decisa la distillazione dei vini da tavola, qualora le misure di sostegno previste dal regolamento stesso rischino di essere inefficaci ai fini di un risanamento dei corsi ;

considerando che tale rischio si va delineando attualmente, in quanto l'abbondante raccolto della campagna in corso e le cospicue riserve risultanti dalla campagna precedente hanno creato disponibilità che superano ampiamente il fabbisogno normale della campagna in corso ; che, inoltre, benché siano già state adottate misure di sostegno di ogni tipo, queste non si sono ancora tradotte in un sensibile risanamento dei corsi ;

considerando che occorre precisare le condizioni in cui deve essere effettuata la distillazione ; che, in particolare, il prezzo dei vini destinati ad essere distillati non deve costituire un incentivo alla produzione di vini destinati principalmente alla distillazione, pur dovendo essere sufficientemente conveniente perché l'operazione sia efficace ;

considerando che, a norma dell'articolo 67 dell'atto di adesione del 1979, nella fissazione del livello dei vari importi previsti nell'ambito della politica agricola comune, per la Grecia si tiene conto dell'importo compensativo adesione, nella misura richiesta dal buon funzionamento della politica stessa ; che, stante l'attuale situazione del mercato dei vini da tavola rossi, per le distillazioni effettuate in Grecia non è opportuno fissare un prezzo minimo d'acquisto diminuito dell'importo compensativo adesione ; che ogni rischio di deviazioni di traffico sembra escluso, data la limitata capacità di distillazione in Grecia e l'assenza di correnti di spedizione verso tale paese di vini destinati alla distillazione ;

considerando che occorre fare in modo che la commercializzazione dell'alcole prodotto nel quadro del presente regolamento non si ripercuota negativamente sul suo stesso mercato ;

considerando che è opportuno limitare la quantità massima di vini da tavola che può essere distillata da ogni produttore, onde ridurne il costo globale ;

considerando che, per poter controllare adeguatamente le operazioni di distillazione, è opportuno assoggettare i distillatori a un regime di riconoscimento ;

considerando che occorre prescrivere ai produttori di concludere coi distillatori contratti di consegna soggetti all'approvazione dell'organismo d'intervento, onde garantire il controllo delle operazioni e l'adempimento da ambo le parti dei rispettivi obblighi ; che, con questo sistema, sarà inoltre possibile seguire con maggior precisione l'incidenza quantitativa delle distillazioni sul mercato e limitare, se del caso, i quantitativi di vino che possono essere distillati ;

considerando che è tuttavia indispensabile adattare il sistema dei contratti per tener conto che esistono produttori che hanno l'intenzione di ricorrere a terzi per effettuare per proprio conto la distillazione ed altri produttori che dispongono essi stessi di impianti di distillazione ; che, nel caso di questi ultimi produttori, la mancanza di un obbligo contrattuale rende necessaria un'analisi ufficiale di taluni elementi del vino da distillare ;

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.

considerando che i prezzi dei vini destinati alla distillazione non consentono di commercializzare a condizioni normali i prodotti ottenuti da tale operazione; che è pertanto necessario versare un aiuto e fissare l'importo di quest'ultimo, tenuto conto delle spese normali, ad un livello tale da rendere possibile la commercializzazione dei prodotti ottenuti;

considerando che è d'uopo disporre che il prezzo minimo garantito al produttore gli venga versato, in linea generale, entro un termine che gli permetta di trarne un vantaggio analogo a quello che ricaverebbe da una vendita commerciale;

considerando che è opportuno accordare ai produttori che hanno sottoscritto un contratto di consegna la facoltà di rescinderlo in caso di evoluzione favorevole del mercato;

considerando che l'esperienza acquisita dimostra l'opportunità di ammettere una certa tolleranza per i quantitativi indicati nei contratti di consegna dei vini; che è altresì opportuno prevedere la possibilità, in circostanze dovute a un caso fortuito od a motivi di forza maggiore, di versare l'aiuto per la quantità di vino effettivamente distillata;

considerando che, per permettere all'operazione di distillazione di raggiungere in pieno il suo scopo e per tener conto della realtà del mercato dei vini destinati alla distillazione, pare opportuno autorizzare che tali vini possano essere trasformati in vini alcolizzati ad opera dei distillatori o degli elaboratori;

considerando che il vino alcolizzato viene elebaorato in prossimità del luogo in cui è detenuto il vino da tavola, onde limitare i costi di trasporto verso la distilleria nel caso in cui questa si trovi molto distante; che l'autorizzazione ad elaborare vino alcolizzato in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la cantina del produttore non è economicamente giustificata e rischia di creare gravi problemi di controllo; che è conseguentemente opportuno precisare che il vino alcolizzato può essere elaborato soltanto nel paese di produzione del vino da tavola; che è inoltre indicato che gli Stati membri possano limitare i luoghi in cui l'elaborazione del vino alcolizzato può essere effettuato, allo scopo di garantire le più appropriate forme di controllo;

considerando che, in ogni Stati membro interessato, è necessario affidare a un organismo l'applicazione delle disposizioni in causa;

considerando che l'aggiunta di rivelatore al vino destinato alla distillazione costituisce un efficace elemento di controllo; che è opportuno precisare che la presenza di tale rivelatore non deve impedire la circolazione di questi vini e dei prodotti ricavati da questi ultimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I produttori che intendono far distillare una parte della loro produzione di vino da tavola in virtù dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79 concludono contratti di consegna di vini da tavola con un distillatore riconosciuto e li presentano all'organismo d'intervento anteriormente al 25 giugno 1981.

Può essere tuttavia deciso di modificare la data di cui al primo comma qualora i prezzi rappresentativi di tutti i tipi di vino da tavola, esclusi i tipi A II, A III e R III, superino il rispettivo prezzo limite per l'intervento per due settimane consecutive.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ciascun produttore può far distillare un quantitativo di vino da tavola non inferiore a 10 ettolitri e non eccedente il 15 % del quantitativo totale di vino da tavola da lui prodotto nella campagna 1980/1981.

Articolo 2

1. I contratti di consegna producono i propri effetti a norma del presente regolamento soltanto se sono approvati, anteriormente al 25 luglio 1981, dall'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale si trova il vino al momento della conclusione del contratto. Tali contratti comportano:

a) l'obbligo, per il distillatore, di acquistare il quantitativo di vino da tavola indicato nel contratto e di pagare per detto quantitativo almeno l'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

b) — l'obbligo, per il distillatore, di trasformare il vino in un prodotto avente un titolo alcolometrico volumico pari o superiore all'86 %

oppure

— l'obbligo, per il distillatore, di trasformare il vino in un prodotto avente un titolo alcolometrico volumico pari o inferiore all'85 %.

2. Se la distillazione ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato approvato il contratto, l'organismo d'intervento che ha approvato il contratto ne trasmette copia all'organismo d'intervento del primo Stato membro.

Articolo 3

1. I produttori

— che dispongono di impianti di distillazione e che hanno l'intenzione di procedere alla distillazione di cui all'articolo 1,

oppure

— che hanno l'intenzione di far procedere, per proprio conto, ad una distillazione negli impianti di un distillatore riconosciuto,

ne informano anteriormente al 25 giugno 1981 l'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio si trova la loro cantina con una dichiarazione di fornitura alla distillazione, in appresso denominata « dichiarazione ». Se gli impianti di distillazione si trovano in un altro Stato membro, ne informano anche l'organismo d'intervento di quest'ultimo Stato, mediante copia della dichiarazione.

2. Ai fini del presente regolamento, il contratto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito :

— nel caso considerato al paragrafo 1, primo trattino, dalla dichiarazione ;

— nel caso considerato al paragrafo 1, secondo trattino, dalla dichiarazione accompagnata da un contratto di fornitura alla distillazione concluso tra il produttore e il distillatore.

3. La dichiarazione di cui al paragrafo 2 produce i propri effetti a norma del presente regolamento soltanto se viene approvata, anteriormente al 25 luglio 1981, dall'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio si trova la cantina del produttore.

Tale dichiarazione comporta :

— l'obbligo, per il distillatore, di trasformare il vino in un prodotto avente un titolo alcolometrico volumico pari o superiore all'86 %

oppure

— l'obbligo, per il distillatore, di trasformare il vino in un prodotto avente un titolo alcolometrico volumico pari o inferiore all'85 %.

4. Nel caso di cui al paragrafo 1, primo trattino, un campione del vino destinato alla distillazione è prelevato sotto il controllo di un organo ufficiale dello Stato membro nel cui territorio si trova la cantina del produttore, onde procedere alla determinazione analitica, da parte di un laboratorio ufficiale, della gradazione alcolometrica volumica effettiva, dell'acidità totale, dell'acidità volatile e dell' anidride solforosa.

Il risultato di tale analisi è trasmesso dal produttore all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui avviene la distillazione, col visto di un organo ufficiale.

5. Un rappresentante di un organo ufficiale verifica la quantità di vino distillata e la data di distillazione.

6. I produttori che hanno depositato una dichiarazione sono obbligati a distillare o a far distillare il vino che forma oggetto della stessa.

Articolo 4

1. Il prezzo d'acquisto minimo dei vini da tavola destinati alla distillazione è fissato a :

— 2,18 ECU per % vol e per ettolitro, per tutti i vini da tavola rossi e rosati ;

— 2,02 ECU per % vol e per ettolitro, per tutti i vini da tavola bianchi.

Tali vini debbono avere un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore al 9,5 %.

2. I prezzi di cui al paragrafo 1 si applicano a merce sfusa, franco azienda del produttore.

Articolo 5

1. L'organismo d'intervento dello Stato membro in cui è avvenuta la distillazione versa un aiuto per i vini distillati.

2. Per i vini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, l'aiuto è fissato a :

— 1,56 ECU per % vol e per ettolitro, se il vino è stato trasformato in un prodotto avente un titolo alcolometrico volumico pari o superiore all'86 % vol ;

— 1,51 ECU per % vol e per ettolitro, se il vino è stato trasformato in un prodotto avente un titolo alcolometrico volumico pari o inferiore all'85 % vol.

Per i vini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino l'aiuto è fissato a :

— 1,40 ECU per % vol e per ettolitro, se il vino è stato trasformato in un prodotto avente un titolo alcolometrico volumico pari o superiore all'86 % ;

— 1,35 ECU per % vol e per ettolitro, se il vino è stato trasformato in un prodotto avente un titolo alcolometrico volumico pari o inferiore all'85 %.

Articolo 6

1. Allorché il quantitativo totale di vino indicato nel contratto entra nella distilleria, il distillatore versa al produttore almeno la differenza tra il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 4 e l'aiuto di cui all'articolo 5.

2. In deroga al paragrafo 1, il distillatore può pagare in una sola volta il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 4, in un termine da fissare, dopo la distillazione del quantitativo totale di vino indicato nel contratto.

3. Quando è fornita la prova che il quantitativo totale di vino indicato nel contratto è stato distillato, l'organismo d'intervento versa al produttore oppure, nel caso previsto al paragrafo 2, al distillatore l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Qualora l'importo venga versato al distillatore, questo fornisce la prova di aver pagato al produttore il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 4.

4. Il produttore o, nel caso previsto al paragrafo 2, il distillatore può chiedere che l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, gli sia versato in anticipo a condizione che egli abbia costituito, a favore dell'organismo d'intervento, una cauzione pari al 110 % di detto importo. La cauzione viene costituita sotto forma di una garanzia fornita da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro di appartenenza dell'organismo d'intervento.

L'anticipo al produttore può essere versato soltanto dopo la data dell'approvazione di cui all'alrticolo 2, paragrafo 1, o all'articolo 3, paragrafo 3.

L'anticipo al distillatore può essere versato soltanto dopo che questi abbia fornito la prova di aver pagato al produttore l'intero prezzo minimo entro 30 giorni dalla data in cui il quantitativo totale di vino indicato nel contratto è entrato nella distilleria.

Fatto salvo l'articolo 11, la cauzione di cui al primo comma viene svincolata soltanto se, entro un termine da stabilirsi, viene fornita la prova che il quantitativo totale di vino indicato nel contratto è stato distillato.

Al momento dello svincolo della cauzione, l'organismo d'intervento effettua gli adeguamenti necessari per tener conto delle tolleranze di cui all'articolo 10.

Articolo 7

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, se la distillazione avviene in uno Stato membro diverso da quello cui appartiene l'organismo d'intervento che ha approvato il contratto, il distillatore versa al produttore il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 4 quando il quantitativo totale di vino indicato nel contratto è entrato nella distilleria.

In tal caso, l'aiuto è versato al distillatore secondo le modalità previste all'articolo 6, paragrafo 3 o 4.

Articolo 8

Le operazioni di distillazione non possono aver luogo dopo il 15 novembre 1981.

Articolo 9

Qualora i prezzi medi del 50 % almeno dei quantitativi quotati di un tipo di vino da tavola superino il 90 % del prezzo limite per l'intervento di detto tipo di vino, può essere decisa la rescissione integrale o parziale dei contratti di fornitura dei vini del tipo in causa, a richiesta del produttore.

La rescissione del contratto è concessa soltanto nel caso in cui vengano rimborsati gli importi versati dall'organismo d'intervento.

Articolo 10

Per il quantitativo di vino effettivamente consegnato alla distilleria, è ammessa una tolleranza del 10 % rispetto al quantitativo di vino indicato nei contratti di cui all'articolo 1, entro i limiti massimo e minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

L'organismo d'intervento versa l'aiuto di cui all'articolo 5 per il quantitativo di vino effettivamente distillato entro il limite della tolleranza di cui al primo comma.

Articolo 11

Quando in un caso fortuito o per causa di forza maggiore, la totalità o una parte del vino oggetto di un contratto di cui all'articolo 1 non può essere distillata, il distillatore o il produttore ne informa senza indugio :

— l'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli impianti di distillazione e,

— se la cantina del produttore si trova in un altro Stato membro, l'organismo d'intervento di questo secondo Stato membro.

Nei casi contemplati nel primo comma, l'organismo d'intervento versa l'aiuto di cui all'articolo 5 per il quantitativo di vino che è stato effettivamente distillato.

Articolo 12

Il vino destinato alla distillazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, può essere trasformato in vino alcolizzato dal distillatore o da un elaboratore rinosciuto diverso dal produttore.

Nel caso in cui la trasformazione venga effettuata dall'elaboratore, gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 e 11 si applicano fatti salvi gli articoli successivi.

Articolo 13

1. Nel caso previsto all'articolo 12, secondo comma, i contratti di cui all'articolo 1 sono conclusi tra un produttore e un elaboratore.

2. Tali contratti comportano l'obbligo per l'elaboratore :

a) di acquistare il quantitativo di vino ivi indicato e di trasformare tutto il vino in vino alcolizzato,

b) di consegnare ad un distillatore riconosciuto il vino alcolizzato ottenuto,

c) di pagare al produttore almeno il prezzo di cui all'articolo 4.

Articolo 14

1. Nel caso previsto all'articolo 12, secondo comma, l'elaborazione di vino alcolizzato può avvenire soltanto nel territorio dello Stato membro in cui si trova la cantina del produttore e entro un termine da stabilirsi.

2. L'elaborazione del vino alcolizzato di cui al paragrafo 1 viene effettuata sotto controllo ufficiale. A tal fine :

— il documento o i documenti e il registro o i registri di cui all'articolo 53 del regolamento (CEE) n. 337/79 indicano l'aumento del titolo alcolometrico volumico effettivo espresso in % vol, riportando il titolo rilevato prima e dopo l'aggiunta del distillato al vino ;

— prima della trasformazione in vino alcolizzato, un campione del vino viene prelevato sotto il controllo di un organo ufficiale ai fini della determinazione analitica del titolo alcolometrico volumico effettivo da parte di un laboratorio ufficiale o di un laboratorio che lavora sotto controllo ufficiale. Due bollettini di tale analisi sono trasmessi all'elaboratore del vino alcolizzato, che ne invia uno all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui viene effettuata l'elaborazione del vino alcolizzato.

3. Gli Stati membri possono limitare i luoghi in cui l'elaborazione del vino alcolizzato può essere effettuata, nella misura in cui una tale limitazione è necessaria per garantire le più appropriate forme di controllo.

Articolo 15

Nel caso previsto all'articolo 12, secondo comma, il prezzo di cui all'articolo 4 è pagato dall'elaboratore quando il quantitativo totale di vino indicato nel contratto è entrato nel suo stabilimento.

Articolo 16

Nel caso previsto all'articolo 12, secondo comma, la distillazione del vino alcolizzato viene effettuata prima di una data da stabilirsi. Con la distillazione del vino alcolizzato può essere ottenuto soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico volumico pari o inferiore all'85 %.

Articolo 17

1. L'organismo d'intervento dello Stato membro in cui il vino alcolizzato è stato elaborato versa all'elaboratore la somma di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, o, secondo il caso, all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, secondo le modalità previste all'articolo 6, paragrafo 3 o 4.

2. L'aiuto viene calcolato per ettolitro e per % vol di alcole effettivo del vino anteriormente alla trasformazione in vino alcolizzato.

3. La tolleranza di cui all'articolo 10 si applica ai quantitativi di vino da tavola consegnati allo stabilimento dell'elaboratore.

L'aiuto viene versato per il quantitativo di vino da tavola che, dopo la trasformazione in vino alcolizzato, è stato effettivamente distillato.

Articolo 18

Ai sensi del presente regolamento, per distillatore riconosciuto si intende il distillatore che figura in un elenco compilato dalle autorità competenti degli Stati membri.

È assimilato al distillatore di cui al primo comma colui per conto del quale è effettuata la distillazione.

Tale distillazione deve essere effettuata da un distillatore riconosciuto.

Ai sensi del presente regolamento, per elaboratore riconosciuto s'intende l'elaboratore che figura in un elenco da compilarsi da parte degli Stati membri.

Il riconoscimento di un distillatore o di un elaboratore può essere ritirato dall'autorità competente se il distillatore o l'elaboratore non rispetta gli obblighi che gli incombono a norma delle disposizioni comunitarie.

Articolo 19

1. Gli organismi d'intervento incaricati dell'applicazione del presente regolamento sono quelli designati dagli Stati membri in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 343/79.

2. Fatti salvi, l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 1, l'organismo d'intervento competente è quello dello Stato membro nel cui territorio è stata effettuata la distillazione.

Articolo 20

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'applicazione del presente regolamento, in particolare le misure di controllo intese ad impedire la sottrazione del vino da tavola alla sua destinazione di distillazione. Gli Stati membri possono a tal fine prevedere l'utilizzazione di un rivelatore.

Gli Stati membri non possono opporsi, a causa della presenza di un rivelatore, alla circolazione nel loro territorio di un vino da tavola destinato alla distillazione o dei prodotti distillati ottenuti da detto vino.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 aprile 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS